

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

UNIONE COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

COMUNE di BELLINZAGO LOMBARDO

Parere n. 13/2025 Data 25/09/2025	COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (C.D. "CER") ALLARGATA - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA FONDAZIONE ADDA MARTESANA PER LA CER, IN QUALITÀ DI FONDATORE PROMOTORE
--	--

Il Collegio dei Revisori dell'Unione Comuni Lombarda Adda Martesana nominato con delibera n. 16 del 30/11/2022 nelle persone dei Sigg. Andrea Gamba (Presidente), Mario Porta e Massimiliano Rancati (Componenti),

VISTA la Direttiva (UE) n. 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili che ha impegnato gli Stati membri, in tutte le loro articolazioni, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili, nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030, sia almeno pari al 32 % e considerato che tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 8 novembre 2021, n. 199, che ha fissato per l'Italia l'obiettivo minimo del raggiungimento, entro il 2030, di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che ha istituito il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;

VISTO che, per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi, la Direttiva (UE) 2018/2001 ha impegnato gli Stati membri a promuovere forme di autoconsumo di energia elettrica, sia a livello individuale, che locale e a introdurre nei propri ordinamenti una regolamentazione per le configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

VISTO che il D.L. n. 162/2019 e, successivamente, il D.lgs. n. 199/2021 hanno introdotto la possibilità di costituire le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

PRECISATO che l'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 ha disciplinato la costituzione ed il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), quale forma di organizzazione dei clienti finali del servizio elettrico, il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non di realizzare profitti finanziari;

PRESO ATTO che la proposta prevede la costituzione di una CER sotto forma di Fondazione di partecipazione;

CONSIDERATO che:

- gli scopi perseguiti dalla costituenda Fondazione di partecipazione sono conformi alle finalità istituzionali del Comune di Bellinzago Lombardo dato che la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, ha l'obiettivo di produrre, consumare e gestire collettivamente energia rinnovabile con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e di non realizzare profitti finanziari;

- la scelta della Fondazione di partecipazione, quale forma giuridica per la costituzione di una CER garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto, una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, la fondazione di partecipazione risponde solo con il

proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza che siano ravvisabili potenziali impatti finanziari negativi futuri connessi all'andamento della gestione della fondazione o alla sua partecipazione;

- l'ente locale non risulta esposto patrimonialmente all'attività della fondazione in quanto ampia giurisprudenza ha confermato che la fondazione risponde con il suo patrimonio (in particolare si richiama la pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 21/11/2017) 02- 02-2018, n. 2584); inoltre anche l'orientamento della Corte dei Conti stabilisce che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione, considerato che ogni qual volta il patrimonio della fondazione non sia più sufficiente per raggiungere lo scopo, il codice civile prevede che la stessa debba estinguersi;

- la costituzione di una Fondazione di partecipazione richiede che l'ente costituendo sia dotato di un patrimonio pari ad almeno € 30.000, ai sensi dell'art. 22 comma del D.lgs. n. 117/2017, da ripartirsi tra i soggetti che hanno manifestato la propria adesione al progetto;

CONSIDERATO che l'apporto al fondo di dotazione della Fondazione trova copertura in apposita variazione di bilancio mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

VISTA la bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo della costituenda Fondazione di partecipazione;

VISTA la "Relazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) elaborata da COGESER quale advisor allegata alla delibera

VISTI i pareri richiesti ed espressi su questa proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTI:

- i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l'art. 42;
- lo Statuto adottato dall'Unione;
- il Regolamento di contabilità vigente;

nei limiti delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n.267/2000 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del consiglio di Bellinzago avente per oggetto: COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (C.D. "CER") ALLARGATA - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA FONDAZIONE ADDA MARTESANA PER LA CER, IN QUALITÀ DI FONDATORE PROMOTORE.

Il Collegio raccomanda di monitorare la gestione della fondazione e l'equilibrio economico della stessa in conformità alle norme di legge.

Pozzuolo Martesana, 25 settembre 2025

Il Collegio dei Revisori dei conti
Andrea Gamba
Mario Porta
Massimiliano Rancati